

# Storia e attualità della Corte dei conti

Atti del Convegno di studi  
Palermo, 29 novembre 2012



23



Quaderni  
Mediterranea  
ricerche storiche

23

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao,  
Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore,  
Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Storia e attualità della Corte dei conti : atti del convegno di studi,  
Palermo, 29 novembre 2012.

Palermo : Associazione Mediterranea, 2013.

(Mediterranea : ricerche storiche. Quaderni ; 23)

ISBN 978-88-96661-32-1

1. Corte dei Conti – Atti di convegno.

343.45034 CCD-22

SBN Pal0257965

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

Si ringrazia Fabio D'Angelo per il contributo fornito  
alla realizzazione del volume

2013 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo  
online sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità siciliana

Rossella Cancila

LA REVISIONE DEI CONTI IN SICILIA NELL'ETÀ MODERNA  
(SECC. XVI-XVIII)

1. *Il controllo ordinario: i maestri razionali del Tribunale del Real Patrimonio*

Il controllo della spesa pubblica, la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate, la revisione dei conti rappresentano alcuni dei fattori a partire dai quali si può seguire il plurisecolare percorso dello stato moderno nello sforzo di razionalizzare per meglio controllarlo il sistema finanziario e fiscale del Regno di Sicilia. Sin dall'età di Ferdinando I (che istituisce l'ufficio del conservatore del Real Patrimonio nel 1414) e poi ancor più nel contesto delle riforme di Filippo II (1569) risulta evidente l'impegno normativo in questa direzione, anche se nella complessità della realtà storica interazioni sovrapposizioni contrapposizioni disegnano uno spazio politico-sociale in cui quella progettualità risulta fortemente condizionata. È possibile provare a leggere il tema cruciale della revisione contabile come uno degli aspetti in cui si articolava lo stato giurisdizionale, tanto più se proiettiamo la nostra analisi sulla lunga durata con particolare riferimento alla realtà tardo settecentesca caratterizzata da una forte affermazione, almeno a livello di principio, della giurisdizione regia sulle altre, in particolare quella feudale, che esercitava la sua azione sulle stesse materie. Nell'ottica della revisione dei conti emerge insomma ancora una volta quel pluralismo giurisdizionale che caratterizzava gran parte dell'antico regime europeo.

---

\_\_\_\_\_  
Sigle adoperate: Ags, Archivo General di Simancas; Ahnm, Archivo Histórico Nacional di Madrid; Asp, Archivio di Stato di Palermo; Bcp, Biblioteca Comunale di Palermo; Bnm, Biblioteca Nacional di Madrid; LD, Lettere viceregie e Dispacci patrimoniali.

Anche se il governo centrale si attribuiva consistenti funzioni d'*imperium*, non poteva fare a meno di coinvolgere soggetti che non appaiono tanto condizionati da un vincolo unico ed esclusivo sul piano dell'obbligazione politica e del diritto, ma che piuttosto agivano ancora prevalentemente in termini di solidarietà, di ceto e di luogo. Né può parlarsi di una funzione amministrativa distinta e autonoma rispetto a quella giurisdizionale, che ancora sino alla fine del Settecento mantiene tenacemente il suo primato. L'attività di amministrazione continuò ad essere svolta da magistrati dotati di giurisdizione col compito di accertare illeciti e applicare sanzioni nel quadro di un governo per magistrature, volto al rispetto di privilegi e autonomie. Solamente con l'esperienza napoleonica, che transita in Sicilia attraverso Napoli, l'attività amministrativa si separa da quella giudiziaria e comincia ad imporsi il modello di stato amministrativo fondato sull'unicità del diritto.

La funzione suprema di revisione della contabilità spettava infatti al sovrano, che la esercitava avvalendosi di canali giurisdizionali. Organi di controllo, di registrazione e di giurisdizione nel Regno di Sicilia erano *ab antiquo* i maestri razionali a cui tutti gli ufficiali pecuniari dovevano presentare i loro conti, così come tutti gli organi che maneggiassero fondi della Regia Corte o amministrassero beni demaniali: a essi dunque spettava la funzione suprema di revisione della contabilità<sup>1</sup>. Nel 1414 però re Ferdinando I istituì l'ufficio di conservatore del Real Patrimonio col compito di valutare la legittimità degli atti amministrativi sotto il profilo giuridico, ma anche sotto l'aspetto economico e della buona amministrazione, accertando tra l'altro la regolarità della condotta degli ufficiali pecuniari<sup>2</sup>. Tutti i provvedimenti finanziari in entrata e in uscita dovevano essere visti e firmati dal conservatore, al quale gli ufficiali pecuniari dovevano fornire informazioni dettagliate sui movimenti finanziari della Regia Corte che avvenivano attraverso i banchi privati (più tardi attraverso

<sup>1</sup> Per gli altri compiti attribuiti ai maestri razionali più in dettaglio, cfr. A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma, 1981, pp. 79-80; Ead., *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, «Il Circolo giuridico», Palermo, 1958, pp. 110-141. Gli ufficiali che maneggiavano denaro pubblico erano il tesoriere, il maestro portulano, il maestro secreto, i secreti di Palermo, Messina, Catania e Termini, il maestro secreto della Camera reginale, il collettore di decima e tari, il luogotenente del tesoriere, i deputati dei donativi ordinari e straordinari.

<sup>2</sup> Ead., *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio* cit., p. 18.

la Tavola di Palermo e di Messina), mentre a loro volta anche i banchieri dovevano informarlo di ogni partita ricevuta o erogata per conto della Regia Corte. Di fatto il conservatore veniva messo in condizione di effettuare il riesame dei conti di ogni ufficiale pecuniario, preliminare al controllo contabile dei maestri razionali, accertando la rispondenza delle singole spese autorizzate e verificando eventuali distrazioni in entrata o apposizioni in uscita non conformi al vero. Nel 1481 il sovrano gli attribuì espressamente la facoltà di «revisor computorum», con competenze di carattere giurisdizionale, consentendo agli ufficiali il ricorso alla sua supervisione in caso di contestazione dei maestri razionali, e ponendolo in tal modo nella condizione di controllare l'operato degli stessi maestri razionali. Rispetto invece alle risoluzioni assunte dal conservatore, era possibile solamente il ricorso al sovrano.

È evidente il tentativo da parte del sovrano di creare un organo supremo di vigilanza da lui strettamente dipendente, e certo non a caso il conservatore era generalmente un castigliano, che avrebbe dovuto garantire l'interesse della Corona di cui era un interlocutore privilegiato, esercitando appunto la sua funzione di controllo. La sua istituzione consentì al sovrano di sovrapporre agli organi già esistenti, i maestri razionali, un nuovo istituto senza modificare almeno in apparenza la compagine preesistente. Si trattò insomma di una carica che sin dalla sua istituzione si connotò per il carattere politico che la caratterizzava e non senza ragione i maestri razionali cercarono di ostacolarne il corso. Pur con delle difficoltà determinate dalla mancanza di più precisi riferimenti, sembrerebbe però che nel corso del Cinquecento il processo di immedesimazione tra i due organi si fosse compiuto e pur mantenendosi ancora distinte alcune specifiche attribuzioni di fatto però già nella prammatica del 1524 i due uffici sembrano essere considerati come due sezioni di uno stesso organismo<sup>3</sup>.

Nel 1569, con la riforma dei Tribunali voluta da Filippo II, l'organo supremo dell'amministrazione finanziaria, di controllo e di giurisdizione amministrativa divenne il Tribunale del Real Patrimonio, cui spettava di «trattarse en él todos los negocios graves tocantes a estado, guerra y hazienda»<sup>4</sup>. Di esso facevano parte i maestri

<sup>3</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, Panormi, 1637, II, tit. II, prag. X, pp. 13-23 (1524) (*De officio magistrorum razionalium*).

<sup>4</sup> P. Celestre, *Idea del governo del Reyno de Sicilia*, in V. Sciuti Russi, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Jovene editore, Napoli, 1984, p. 24.

razionali, che erano intanto passati da quattro a sei, di cui in una prima fase quattro nobili e due giurisperiti. Successivamente, a seguito di una proposta del presidente del Patrimonio, Modesto Gambacorta, il Consiglio d'Italia nel 1581 decretò la divisione in tre nobili o di cappa corta, e tre giurisperiti o di cappa lunga, con compiti diversi<sup>5</sup>. Ai primi spettavano funzioni di carattere più preminentemente amministrativo, mentre i secondi avevano competenze giurisdizionali. Ogni anno il viceré, sentito il presidente, designava in ciascun valle un maestro razionale giurista (*letrado*) e uno «liego» (laico, non togato), cui affidava le diverse pratiche: di fatto «los negocios deste tribunal están a cargo de los maestros racionales». Compiti precipui dei maestri razionali laici erano l'esame e il controllo dei conti degli ufficiali pecuniari, l'emissione degli ordini di pagamento, la cura e la conservazione della Reale Azienda.

A occuparsi in modo diretto della liquidazione dei conti dei ministri pecuniari erano però di fatto già dal 1581 i razionali assistiti dai coadiutori<sup>6</sup>: i maestri razionali sempre più col tempo si dedicarono infatti in modo preminente agli affari dell'azienda reale (vendite, arrendamenti, prestiti) da cui traevano «auctoridad y provecho y utilidad»<sup>7</sup>. I razionali, scelti dal sovrano e nominati dal viceré, rispondevano direttamente ai maestri razionali di cappa corta, che soprintendevano al loro lavoro<sup>8</sup>. Loro compiti erano «esaminare, comprobar, verificar e liquidare, et etiam summare e bilanciare le partite tanto d'introito come d'esito delli conti degli ufficiali pecuniari» avvalendosi della collaborazione dei coadiutori. Essi non potevano votare, a differenza di quanto non accadesse a Napoli, dove il loro ruolo godeva evidentemente di un riconoscimento maggiore: «non s'è osservato mai questi rationali pervenir nel grado di maestro razionale di cappa corta, ma vi sono promossi cavalieri reputati habili, et che sono virtuosi et degni di questo carrico», con-

<sup>5</sup> V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene editore, Napoli, 1983, p. 121. Nel corso del Seicento essi erano nove, sei di cappa e spada e tre giuristi, come si evince dalla relazione del 1655 di Josefina Mateu Ibars al viceré (*Noticias del Reyno de Sicilia y gobierno para los virreyes*, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXX (1963-1964), p. 202).

<sup>6</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., II, tit. II, prag. XVII, pp. 26-34 (1582) (*De officio magistrorum razionalium*).

<sup>7</sup> Cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 121.

<sup>8</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., II, tit. II, prag. XVIII, pp. 35-42 (1597) (*De officio magistrorum razionalium*).

siderava Alfonso Crivella, giunto in Sicilia nel 1593 al seguito di Aurelio Campanile, presidente della Regia Camera della Sommaria di Napoli, incaricato dal sovrano di effettuare una revisione straordinaria dei conti<sup>9</sup>. Anche il Campanile – come si vedrà – attribuì nella sua relazione un ruolo di fondamentale importanza alla loro attività, auspicando che come a Napoli essi potessero in futuro esprimere il proprio voto sui conti loro affidati, e non solamente un parere. Proprio a seguito delle osservazioni del Campanile, Filippo II nel 1597 ritenne opportuno emanare una nuova prammatica per definire meglio compiti e procedure cui dovevano attenersi, portando tra l'altro il loro numero da quattro a sette e specificando che essi «tengan experiencia, ynteligencia y suficiencia, sepan latin, y cuentas, y tengan las buenas partes que se requieren, para que tanto mejor puedan servir y complir con sus obligaciones»<sup>10</sup>.

Ancora una volta emerge il sovrapporsi di figure e di compiti, e non è sempre facile per lo storico delimitare con chiarezza le funzioni svolte da ciascun ufficio. E non pochi furono comunque i conflitti giurisdizionali tra i diversi Tribunali, segnatamente con la Gran Corte. Inoltre le disposizioni legislative risultavano carenti e lacunose e lasciavano ampi margini di discrezionalità affidati all'esperienza e all'interesse personale. Con la riforma di Filippo II anche il conservatore divenne un componente del Tribunale e l'ufficio sembra comunque perdere il suo ruolo politico di preminenza a vantaggio dei maestri razionali, caratterizzandosi sempre più come organo di registrazione, anche se va segnalato che nessuna entrata o uscita del patrimonio regio poteva essere effettuata senza la sua firma.

Tra gli uffici sottoposti a controllo contabile particolarmente importante era quello della Regia Tesoreria, il principale organo finanziario in Sicilia, che fungeva da elemento di raccordo con gli altri uffici finanziari centrali del Regno. Tutti i ministri pecuniari dovevano infatti versare i propri fondi integralmente al tesoriere del Regno in conti accesi presso banchi privati a nome della Regia Corte e più tardi anche nei due banchi pubblici dell'isola, la Tavola di Palermo fondata nel 1552 e quella di Messina nel 1587<sup>11</sup>: ogni sposta-

<sup>9</sup> A. Crivella, *Trattato di Sicilia (1593)*, a cura di A. Baviera Albanese, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1970, p. 36.

<sup>10</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., II, tit. II, prag. XVIII, p. 39.

<sup>11</sup> Si tratta dei fondi provenienti dai donativi, dal gettito delle sequezie e dal maestro portulano, ma anche da altri cespiti straordinari, come prestiti sul mercato finanziario, mutui, beni confiscati, vendite di uffici, spoglie ecclesiastiche, decima e tari, ecc.

mento di denaro veniva effettuato senza movimento di contante, utilizzando il sistema della partita doppia sul modello mercantile. I conti del tesoriere consentono pertanto di monitorare i flussi finanziari del Regno, offrendo preziosi indicatori delle linee di tendenza dell'economia siciliana, e di conoscere l'entità delle entrate e il rispettivo peso di ogni voce, ma anche la struttura della spesa, che per il periodo oggetto di questo studio si rivela essenzialmente legata alle necessità militari. Il Tribunale del Real Patrimonio effettuava sui conti del tesoriere contemporaneamente un controllo di legittimità, accertando se le spese effettuate fossero conformi alle disposizioni impartite dal viceré; e un controllo contabile, bilanciando le spese con le entrate e segnalando eventuali avanzi e disavanzi. Particolarmente importante si rilevava il riscontro con i conti di corte sui libri dei banchieri siciliani, nei quali ogni partita era portata a credito della regia Corte e a debito di chi effettuava il pagamento<sup>12</sup>.

Indubbiamente tra Cinque e Seicento il Tribunale del Real Patrimonio crebbe in termini di prestigio e peso politico: i suoi ministri venivano tutti nominati dal sovrano al quale rispondevano, mentre al viceré era proibito qualsiasi intervento diretto su questioni inerenti alle competenze del Tribunale. Inoltre essi erano perpetui, ciò che conferiva loro, rispetto per esempio ai giudici biennali della Gran Corte e del Concistoro, un elevato prestigio politico. Va anche considerato che a partire dall'età di Filippo II si registra una crescita notevole della finanza pubblica e dunque risulta maggiore lo sforzo da parte del governo centrale di riorganizzare per farlo meglio funzionare il sistema che governava la Real Hacienda, riservando al Tribunale del Real Patrimonio quel ruolo di preminenza che spettava alla gestione finanziaria sia a livello centrale sia a livello periferico, sicché esso veniva considerato «el más autorizado del Reyno» proprio per la perpetuità dei suoi ministri e per la qualità delle competenze<sup>13</sup>.

L'ufficio di maestro razionale rappresentò dunque uno snodo importante nell'intreccio tra politica e affari che caratterizza l'età moderna, spesso un trampolino di lancio per la costruzione di fortune

---

<sup>12</sup> Il processo è ben descritto da A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1999, pp. 37-50, che delinea i caratteri di un modello operativo contabile che nel corso del Cinquecento si riorganizza più efficacemente (ivi, pp. 195-213).

<sup>13</sup> P. Celestre, *Idea del governo del Reyno de Sicilia* cit., p. 24.



personali e ascesa sociale. I titolari degli uffici con funzioni di controllo entravano infatti essi stessi nel gioco degli interessi locali, consolidando le proprie posizioni personali e connettendosi a reti di relazione più ampie e articolate da cui traevano prestigio e vantaggi; e diversi e documentati sono i casi di scambio di favori e conflitto di interessi. In occasione dell'ispezione del primo visitatore del Regno Diego de Cordova nel 1545, emerse che i maestri razionali, il conservatore e il tesoriere «intra de ipsi a li volti se intendino et uno dissimula cum l'altro in cosi preiudiciali a lo patrimonio», trovando poi immediatamente l'accordo quando si trattava di questioni personali<sup>14</sup>. Inoltre, essi «accaptano» a poco prezzo pezzi del patrimonio della Corona che si sarebbero potuti vendere o pignorare per somme più elevate. Né mancarono casi di maestri razionali oggetto dell'indagine dei visitatori, come Traiano Abbate, che fu ritenuto colpevole di negligenze nella liquidazione dei conti degli ufficiali pecuniari. Successivamente anche il maestro razionale Agostino Giusulfo fu incarcerato e condannato a pagare una pena pecuniaria enorme di 15 mila onze al tempo dell'indagine del visitatore Marcello Pignone, marchese di Oriolo (1562). In verità, l'azione energica dell'Oriolo, che portò a processo personaggi di primo piano, si scontrò con l'aperta ostilità dei gruppi di potere locale, che non tardarono a mettere in cattiva luce l'attività del visitatore, accusandolo di emettere sentenze oscure e facendogli piovere addosso una raffica di ricorsi, che ebbero l'effetto di sottoporre a riesame il suo operato, provocandone di fatto l'esautoramento. Ancora nel corso del Cinquecento i maestri razionali Mario Gambacorta e Mario Ferrer furono condannati per frodi commesse nella vendita degli uffici.

La situazione si aggravò nel Seicento, in un contesto generale non solo di malcostume amministrativo, ma di disgregazione e di degenerazione del sistema politico che non aveva precedenti, e in cui l'accumulo della ricchezza, spesso a spese dello Stato, sempre più utilizzato come fonte inesauribile di guadagno, sembrava rappresentare l'occupazione principale dei quadri ministeriali, la cui designazione sempre meno rispondeva a requisiti di rettitudine e qualità<sup>15</sup>. Molti uffici erano ormai vendibili e spesso, malgrado la

<sup>14</sup> P. Burgarella, G. Fallico (a cura di), *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1977, p. 29.

<sup>15</sup> Cfr. anche la denuncia del visitatore Flores di Valdés nel 1652 (V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia cit.*, p. 256).

legislazione regia lo vietasse espressamente, la Regia Corte finiva coll'alienare anche gli uffici giurisdizionali attraverso transazioni segrete spesso difficilmente documentabili<sup>16</sup>. Nel Seicento il processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche si fece sempre più spinto: molte le vendite *in perpetuum* (uffici infeudati), più frequenti le vitalizie, numerose anche le vendite di «ampliamenti» e di «future»<sup>17</sup>. E ormai, dal 1609, si preferiva l'offerta maggiore a dispetto delle aspirazioni dei più degni<sup>18</sup>. Sempre più l'ufficio veniva concepito come una forma di investimento di capitale e come fonte di lucro piuttosto che come servizio da rendere al sovrano, accentuando il rafforzamento della concezione patrimoniale dell'ufficio stesso; ma anche come fonte di prestigio e di potere, dal momento che consentiva «contatti» personali con altri ordini della società e ampie possibilità di ascesa sociale<sup>19</sup>. Particolarmente ambite erano le toghe biennali del Concistoro e della Gran Corte, che ponevano a diretto contatto con la corte e le istituzioni e consentivano ai giudici-avvocati di ampliare le proprie clientele; mentre la carica di maestro razionale del Patrimonio, peraltro perpetua, favoriva la frequentazione con esponenti dell'alta finanza, offrendo la possibilità di operare, spesso sotto prestanome, investimenti altamente redditizi e di raggiungere livelli di ricchezza notevolmente elevati<sup>20</sup>. «Un ministro di Patrimonio Reale in pochi anni si fa ricco e diviene tito-

<sup>16</sup> V. Sciuti Russi, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVIII)*, in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2001, p. 138. Erano vendibili gli uffici non giurisdizionali come quello di maestro portulano, maestro secreto, collettore, percettore, maestro giurato, ecc.

<sup>17</sup> L'«ampliamento» consentiva di trasmettere a un erede designato l'ufficio; la «future» consentiva invece a un terzo di assicurarsi l'ufficio alla morte del titolare (ivi, p. 139).

<sup>18</sup> V. Sciuti Russi, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento* cit., p. XXXIX.

<sup>19</sup> Gli uffici consentivano di godere di due forme di retribuzione: una, sotto forma di salario, era corrisposta dal Real Patrimonio; l'altra era il frutto degli emolumenti pagati dai privati nel momento in cui usufruivano di un pubblico servizio. Molto spesso i lucri degli uffici non venivano dichiarati dai titolari, al fine di eludere il pagamento della «mezza annata», una imposta da versare una tantum al momento dell'ingresso nell'ufficio fissata nel 1631 a carico di tutti i titolari di uffici, grazie, mercedi, titoli nobiliari, rendite (cfr. Id., *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia* cit., pp. 137, 145). Sull'argomento, cfr. anche P. Burgarella, *Le carte della «commissaria di mezz'annata» nell'Archivio di Stato di Palermo*, «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 2-3 (1973), pp. 331-358.

<sup>20</sup> Cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 108-111.

lato», come ebbe a scrivere l'anonimo autore di una Relazione del governo della città di Palermo<sup>21</sup>.

Sono anni in cui rigore finanziario e interesse nelle speculazioni entrarono in una fase di aspra conflittualità, se persino i maestri razionali del Regno, che avrebbero dovuto vigilare, erano invece implicati in affari con mercanti e faccendieri, spesso genovesi, i quali da un lato emettevano le lettere di cambio a favore della Regia Corte, dall'altro si trovavano poi in prima fila come acquirenti di tratte e gabelle. Tutti, a partire dai presidenti dei tre supremi Tribunali, allegramente in prima fila come titolari di rendite a carico della Regia Corte per prestiti ad interessi variabili dal sette al dieci per cento, garantiti su proventi delle sequestrazioni del Regno; ma anche tra gli acquirenti di uffici vendibili, effetti del real patrimonio, terre e titoli nobiliari<sup>22</sup>.

Togati, dunque, che entravano in affari con *hombres de negocios*, con cui stringevano pure relazioni parentali, e *hombres de negocios*, spesso genovesi, che scalavano le vette delle più importanti magistrature siciliane. Maestri razionali furono così personaggi come il finanziere fiorentino Orazio Strozzi (naturalizzato *per ductionem uxoris*), assolutamente consapevole del peso politico assunto dal Tribunale «aunque venga en segundo lugar, es todavia el mas autorizado del Regno» e per la perpetuità dei suoi ministri e per «tratar los negocios graves tocantes a Estado, guerra e hazienda»<sup>23</sup>. Maestro razionale fu anche nominato il mercante genovese Barnaba Giacinto Merelli, ricompensato così per le informazioni fornite in merito alla congiura nobiliare del conte di Mazzarino del 1649 e as-surto alla dignità di marchese di Mompilieri nel 1650<sup>24</sup>.

Emblematica risulta ancora la nomina di Lancellotto Castelli, già marchese di Capizzi<sup>25</sup>, figlio del genovese Gregorio, il più importante *asentista* dell'epoca<sup>26</sup>, e conte di Gagliano, al cui ricatto Filippo IV dovette piegarsi accettando la designazione del figlio nel 1638 a mae-

<sup>21</sup> Cit. in *ivi*, p. 111.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 231-232.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 102.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 245.

<sup>25</sup> Lancellotto Castelli divenne marchese di Capizzi nel 1633 e fu pretore di Palermo nel 1649. Ottenne il titolo di principe di Castelferrato nel 1659 (già baronia di Dorilli).

<sup>26</sup> Sull'attività finanziaria di Gregorio Castelli, cfr. M. Aymard, *Il bilancio di una lunga crisi finanziaria*, «Rivista Storica Italiana», 84 (1972), pp. 988-991.

stro razionale nobile sopranumerario in cambio della possibilità di ottenere quelle assistenze finanziarie che la monarchia affannosamente sollecitava in questa così critica congiuntura seicentesca, e che tra l'altro in assenza di precise garanzie politiche e fiscali erano state dallo stesso Castelli precedentemente negate nel 1635 proprio al duca di Montalto, Luigi Moncada, che aveva comunicato a sua volta a Madrid la minaccia ricevuta dal Castelli di non concedere ulteriori *asientos*, qualora il sovrano «non le haçia merced para su hijo de plaza de maestro racional»<sup>27</sup>. A nulla erano valse le indicazioni in senso contrario espresse dallo stesso tribunale, che evidenziava la «cupidità e attenzione alli guadagni» del padre, che in pochi anni si era arricchito a spese del patrimonio regio, e la totale inesperienza del figlio, ritenuto «di cossi ordinario nascimento, giovane cossi inesperto, dotato di cossi corto talento e poca capacità»<sup>28</sup>.

## 2. Il controllo delle finanze locali

Il ruolo svolto dalla finanza locale assume nell'età moderna un'importanza fondamentale. Dalle finanze comunali arrivavano infatti alla Regia Corte i corrispettivi dei donativi, i contributi fiscali erogati dal Regno: l'accumularsi dei residui insoluti finiva ovviamente con l'aver ripercussioni anche sulla capacità di spesa dello Stato, che proprio su quel denaro contava per effettuare i pagamenti cui il donativo, spesso già impegnato prima ancora di essere riscosso, era destinato. D'altra parte la somma che le università siciliane destinavano obbligatoriamente al pagamento dei donativi alla Regia Corte e alla Deputazione del Regno, come a quello delle soggiogazioni, spesso contratte proprio per far fronte agli obblighi con la Regia Corte, incidava pesantemente sui loro bilanci. La prima e più importante voce di spesa era infatti proprio quella fiscale. Nella seconda metà del Cinquecento, la situazione finanziaria delle università siciliane peggiorò notevolmente; Palermo era al collasso, soprattutto a causa dei debiti che gravavano sulla città e che la «seppellivano»<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Cfr. V. Sciuti Russi, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Bonanno editore, Catania, 1994, pp. 35-36.

<sup>28</sup> Id., *Astrea in Sicilia* cit., p. 235.

<sup>29</sup> R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto Storico per l'Età moderna e contemporanea, Roma, 2001, pp. 349-352.

La revisione dei conti delle amministrazioni cittadine demaniali cadeva anch'essa sotto la competenza del Tribunale del Real Patrimonio, che inviava in loco i maestri giurati, uno per valle, nominati direttamente dal sovrano. I conti di Messina – alla quale per privilegio spettavano un maestro razionale togato e uno nobile – potevano essere visionati solamente da un maestro razionale alla presenza del viceré, mentre Palermo era dotata di un suo maestro razionale che agiva in totale autonomia<sup>30</sup>. Diverso il caso di Catania e delle terre baronali dove il Patrimonio poteva inviare dei delegati «quando se ofrece alguna queja de suma de dinero mal gastado».

La funzione di revisione dei libri contabili anche a livello cittadino era particolarmente delicata, soprattutto per le città più importanti in cui la registrazione degli introiti e degli esiti del patrimonio civico era di una certa entità. Rilevante era per le amministrazioni cittadine avere a disposizione immediatamente le informazioni relative alle gabelle civiche, con l'indicazione dei debitori per le gabelle di cui non era stato interamente versato il canone di appalto, ma anche dei creditori nei confronti dei quali l'amministrazione aveva accesso delle soggiogazioni, ossia delle rendite passive. L'appalto delle gabelle era infatti un'operazione di grande rilievo finanziario attorno alla quale si muovevano interessi locali di notevole entità.

La corretta tenuta dei conti, vero punto dolente delle amministrazioni civiche, avrebbe consentito perciò di disporre di un quadro completo del patrimonio e dei debiti di ogni città, favorendo in tal modo il recupero dei crediti dell'amministrazione. A Palermo in particolare proprio negli ultimi decenni del Cinquecento si affinano le tecniche contabili mutuata dalla pratica mercantile, come la partita doppia, nel contesto del coevo affinamento della scienza della computisteria<sup>31</sup>. Si procede inoltre all'introduzione di nuovi libri e si definiscono meglio i compiti del razionale, del maestro razionale e del

---

<sup>30</sup> Il caso di Palermo è stato analizzato da G. Macri, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007, online sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>31</sup> Si veda, ad esempio, l'introduzione del «libro bilanciato» varata dal consiglio civico di Palermo nel 1573 e il *Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare* pubblicato da padre Ludovico Flori nel 1636, considerata la prima grande opera di ragioneria dell'età moderna in ambito siciliano (cfr. G. Macri, *I conti della città cit.*, pp. 82-86).

tesoriere della città, segno dell'importanza delle funzioni attribuite a queste figure<sup>32</sup>.

È certo significativo che però in occasione dei processi posti in essere dai visitatori generali le mansioni degli uni e degli altri, e di conseguenza le responsabilità, vengano dagli interessati minimizzate nel tentativo di esibire le proprie competenze sotto una luce diversa. In particolare ai due maestri razionali di Palermo Gerardo d'Afflito (1599-1601) e Giuseppe Imperatore (1605-1607), cui spettava la supervisione della contabilità del razionale, venne contestato di non avere esaminato durante il loro mandato nessuno dei conti loro presentati e pertanto erano da considerare colpevoli della cattiva gestione del denaro pubblico: ma essi scaricarono sul razionale e sui suoi contabili ogni responsabilità, obiettando alle accuse del visitatore Ochoa de Luyando che essi operavano come soprintendenti, «e non come operarii», né erano tenuti a visionare personalmente la contabilità, ma soltanto a sorvegliare i contabili, dal momento che «per essere cavalieri, e non essere professione loro di riconoscere libri e cunti, non vidiano libri e cunti di Città, ma stavano a quello che diciano li coggiatori ordinarii in decto officio», questi sì esperti di ragioneria contabile<sup>33</sup>. Con tutta evidenza l'ufficio dei maestri razionali, detenuto da cavalieri, assumeva una funzione preminentemente politica, che poneva chi lo deteneva in stretto rapporto con il Senato cittadino e il consiglio civico da una parte e con il viceré dall'altra. Palermo naturalmente rappresenta un caso particolare, anche per la complessità dei suoi organismi amministrativi e delle voci che compongono il patrimonio cittadino, oltre che per il suo ruolo di importante piazza mercantile e finanziaria legata soprattutto alla negoziazione frumentaria.

Anche nelle altre città demaniali del Regno esistevano in loco organismi di registrazione e controllo contabile, ma spettava ai maestri giurati – come si è detto – il compito di rivedere annualmente i conti delle università demaniali. Tale mansione era stata loro affidata da re Alfonso<sup>34</sup>, e il viceré Maqueda così la ribadiva nelle istruzioni al maestro giurato del Val di Mazara (febbraio 1600): esaminare «tutti li conti dell'università così di giurati come di tesoreri, depositarij, collettori, gabelloti, magazenerij e qualsivoglia altre persone in potere

<sup>32</sup> Ivi, pp. 64-65.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 70-73.

<sup>34</sup> F. Testa (a cura di), *Capitula Regni Siciliae*, voll. 2, Palermo 1741-1743, capp. LX sgg., I, pp. 226 sgg.

delle quali saranno pervenuti denari dell'università le quali avranno comprato venduto custodito o distribuito vettovaglie e munitonij di qualunque sorte e modo, e per qualunque causa». Nell'occasione si fissarono nuovi compensi in ragione dell'importanza dell'università e inoltre si consentì loro di utilizzare un «portero» con un compenso, a carico dell'università, di sei tari al giorno, «nonostante siano stabilite tari tre, perciò che non parendo che tale tascia di tari tre del portiero potesse bastare considerata la sterilità dei tempi, è stata aumentata alli sudetti tari sei»<sup>35</sup>. Nella realtà il maestro giurato operava per mezzo di sostituti e oltre al «portero» aveva alle sue dipendenze un maestro notaro anch'egli a carico delle università visitate.

Per far fronte al disordine amministrativo contabile l'amministrazione centrale già alla fine del Cinquecento aveva comunque avviato delle inchieste sulle finanze delle comunità dell'isola. Per l'inizio del Seicento, disponiamo delle relazioni redatte dai giurati di trenta città demaniali in risposta a un questionario predisposto nel 1607 dal visitatore del Regno Ochoa de Luyando<sup>36</sup>.

Ma soltanto a metà Settecento il viceré Laviefeuille (1747-1754) promosse una più organica azione di riordinamento amministrativo a partire proprio dalle periferie e dalle magistrature locali, allo scopo di rinnovare il governo delle università, richiamando tutti al rispetto della normativa in vigore, e accordando un'attenzione particolare alle questioni erariali.

L'attenzione verso il territorio, le istituzioni locali, l'amministrazione della giustizia nelle periferie rappresenta in questo senso, pur tra alti e bassi, spinte in avanti e involuzioni, una costante importante anche dell'azione di governo negli anni successivi, di cui il Tanucci – dal 1755 primo segretario di Stato, fino alla rimozione dal suo incarico nel 1776 –, fu il principale artefice e che percorre, fallito ogni tentativo di riforme dall'alto, la via della ristrutturazione delle magistrature locali in direzione del «decentramento delle funzioni giurisdizionali e dell'amministrazione in generale»<sup>37</sup>, nel tentativo di restituire «vitalità alla giustizia inferiore»<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Asp, Tribunale del Real Patrimonio, LD, vol. 954, c. 93r.

<sup>36</sup> Ags, Visitas de Italia, legg. 254 e 256.3.

<sup>37</sup> R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, vol. I, *La vita giudiziaria*, Jovene editore, Napoli, 1961, p. 216.

<sup>38</sup> G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, p. 429.

In particolare si invitarono le università a produrre delle relazioni sui depositi<sup>39</sup>, e a giustificare le spese straordinarie che non potevano più essere erogate senza il permesso del Tribunale del Real Patrimonio<sup>40</sup>, che predispose specifiche istruzioni per i maestri giurati del Regno al fine di tenere sotto controllo i conti delle università demaniali (20 aprile 1758)<sup>41</sup>.

La tenuta in ordine dei conti dell'università e le frodi compiute dalle amministrazioni locali erano però problemi annosi, che di volta in volta si era cercato di risolvere con provvedimenti che spesso rimanevano lettera morta: ancora nel 1764, malgrado i reiterati richiami, emergeva il disordine finanziario maturato in parecchie amministrazioni locali per il fatto che non tutti i giurati e il sindaco firmavano i mandati di spesa, «con averli pure liberamente pagato il tesoriere», «potendo così alcuni giurati spendere a loro bell'agio qualunque somma, senz'altro se ne abbia dagli altri e dal sindaco la dovuta notizia»<sup>42</sup>.

Malgrado i tentativi di correggere gli abusi in realtà le cose non cambiarono di molto, se ancora nel gennaio del 1787 il razionale interino Girolamo Pugliese da poco subentrato nell'ufficio dovette far presente al viceré Caramanico che i conti di molte università del Valdemone del 1784-1785, che pure erano state oggetto della visita del maestro giurato, si trovavano in «un generale disordine ed irregolarità tanto riguardo al modo che alla sostanza», che ne rendevano «difficilissimo l'esame», tanto più che il maestro giurato aveva trascurato di verificare se le gabelle erano state date al giusto prezzo «e colle dovute solennità»<sup>43</sup>. Evidentemente il sistema non reggeva più, ma solo nel 1795 nelle università demaniali furono abolite le visite dei maestri giurati sostituiti da tre deputati alla revisione dei conti<sup>44</sup>.

Diversa invece la situazione delle università baronali, che non erano sottoposte alla visita dei maestri giurati e dove la revisione dei conti spettava agli stessi feudatari. In effetti occorrerebbe, almeno a

<sup>39</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H9, cc. 238r-239r, 25 febbraio 1757.

<sup>40</sup> Ivi, cc. 260r-v, 14 luglio 1757.

<sup>41</sup> Ivi, cc. 281r-286v, 20 aprile 1758.

<sup>42</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H10, doc. n. 112, 307r-308r, 7 febbraio 1764.

<sup>43</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 26, 2 aprile 1787.

<sup>44</sup> Ivi, doc. n. 144, 31 luglio 1795, *Perché debbano ogn'anno nel fine dell'Amministrazione rimettere alli Razionali del Patrimonio Reale li Conti del Civico Patrimonio ben legalizzati, senza più attendere la visita delli Maestri Giurati per essere stati aboliti tali Uffici giusta il preinserto Real Ordine.*



livello di principio, distinguere tra il patrimonio del feudatario, la cui gestione era di pertinenza della secrezia baronale, e quello dell'università, che invece spettava alla corte giuratoria, ma di fatto la funzione preminente era esercitata dal governatore (o secreto), il rappresentante in loco del signore feudale, cui le varie figure dell'amministrazione civica rispondevano del loro operato. Generalmente l'organico comunale prevedeva la presenza di un tesoriere e di un detentore dei libri, una sorta di ragioniere che teneva in ordine i conti, che poi – sottoscritti dal governatore, dai giurati, dal sindaco e dal tesoriere – dovevano essere trasmessi periodicamente al feudatario.

L'amministrazione centrale era ampiamente a conoscenza degli illeciti commessi dai baroni, dai giurati e dagli altri ufficiali di numerose università baronali, che risultavano debtrici di grosse somme verso la Regia Corte e la Deputazione del Regno, perché male amministravano il denaro riscosso per il pagamento dei donativi e il patrimonio dell'università, destinandolo invece assai spesso alle richieste dei «padroni d'esse terre», «baroni o loro moglie, figli o persone supposite sotto colore di Strina, Pasqua, Natale, Fera, Faxe, Figlianda, Maritaggio, per ragioni di venuta, e sotto altri nomi e cause»<sup>45</sup>. Così nel 1646 il viceré marchese de los Veles ordinò ai giurati e ai detentori dei libri delle università baronali di dare conto di tutte le spese sostenute negli ultimi dieci anni a favore dei padroni dei feudi, di tutti i pagamenti effettuati a vario titolo allo scopo «di riconoscersi se sono state pagate per l'effetti destinati», di presentare la lista dei debitori della città, e intimò al tempo stesso ai feudatari di non utilizzare il patrimonio dell'università per scopi privati.

Ci volle però la caparbietà del viceré Caracciolo perché anche i giurati delle università baronali fossero costretti a rimettere i conti, disposti in forma chiara e intellegibile, «partita per partita», al Tribunale del Real Patrimonio, «non convenendo di rendersi li conti degli amministratori delle università baronali alli proprii baroni o alli loro ufficiali, esercitando le funzioni di maestri giurati delle stesse università, quando non ne abbiano special concessione o privilegio» (22 dicembre 1785)<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H8a, doc. n. 38, 3 settembre 1646.

<sup>46</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. n. 139, 22 dicembre 1785, in cui «s'incarica a tutti i giurati delle università baronali del Regno di astenersi affatto da indi innanzi di rendere al proprio barone o a qualunque suo ufficiale li conti dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e che tali conti dar si dovessero al Tribunale». Si veda anche l'ordine del 7 gennaio 1786 (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. 2).

Tale provvedimento seguiva il divieto fatto ai baroni di intromettersi nell'elezione degli amministratori comunali nel tentativo di restituire alle università feudali la «municipalità», sottraendole al giogo baronale. Se infatti quella degli ufficiali di giustizia poteva dipendere dal mero e misto imperio, giammai poteva esserlo quella di coloro che amministravano il peculio dell'università: l'abitudine baronale di procedere autonomamente all'elezione doveva pertanto considerarsi «abusiva» perché contraria alle leggi, ma persino «alla ragione, giacché gl'interessi dell'università sono opposti agl'interessi del barone, il quale perciò non deve eleggere coloro, che ne sono gli amministratori». Caracciolo insomma non tollerava che i baroni con l'elezione dei giurati «ad arbitrio loro divenivano li padroni delle rendite pubbliche, e ne disponevano a modo loro, ed imponevano gabelle e tasse sotto l'ombra del nome dell'università», approfittando del residuo, «o sia degli avanzi dell'entrate, estratte dal sangue dei poveri»<sup>47</sup>.

Naturalmente si trattò di decisioni duramente osteggiate dai baroni, che contestarono la legittimità dei provvedimenti, considerandoli contrari alle leggi del Regno<sup>48</sup>. Successivamente, nel settembre del 1786, il Caramanico dettò le istruzioni cui i giurati delle università baronali dovevano attenersi per la presentazione dei conti<sup>49</sup>, poi estese nel 1796 anche alle università demaniali, dove intanto erano state abolite le visite dei maestri giurati<sup>50</sup>.

### 3. I revisori stranieri

Agli organi di controllo ordinario si affiancava l'attività di ispettori inviati direttamente da Madrid col compito di attuare controlli contabili straordinari, allo scopo di recuperare quelle somme che

<sup>47</sup> E. Pontieri, *Lettere del marchese Caracciolo, vicerè di Sicilia, al ministro Acton (1782-1786)*, «Archivio Storico per le province napoletane», N.S., A. XVI (1930), p. 283, lettera del 14 febbraio 1784 (ora consultabile online sul sito [www.mediterraneanaricerchestoriche.it](http://www.mediterraneanaricerchestoriche.it)).

<sup>48</sup> Rinvio a R. Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, in corso di stampa.

<sup>49</sup> Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 86-89, 11 settembre 1786.

<sup>50</sup> Ivi, doc. n. 153, 26 giugno 1796, *Perché nella formazione dei conti delle università demaniali, e baronali debbano regolarsi a tenore dell'acchiusa formola, e si prescrivono le istruzioni da osservarsi dai deputati, che debbono giusta l'inserito Real Ordine rivedere li cennati conti*.

per cattiva amministrazione o per frode la Regia Corte aveva in qualche modo perduto: erano i revisori dei conti, dotati di poteri piuttosto ampi e perciò spesso osteggiati nella conduzione delle loro inchieste che mettevano di fatto sul banco degli imputati la classe dirigente locale in Sicilia come a Milano e a Napoli<sup>51</sup>. Scarsi spesso i risultati da essi ottenuti, ma significativamente importante la loro azione attraverso la quale è possibile meglio penetrare, seppur in punta di piedi, all'interno di un sistema finanziario complesso, quale quello siciliano, in cui dietro il disordine amministrativo diffuso si celavano vizi disfunzioni carenze.

Il revisore straordinario dei conti – la cui attività si svolgeva indipendentemente da quella dei visitatori generali del Regno, tra i cui compiti non rientrava propriamente quello del controllo contabile, salvo diversa disposizione<sup>52</sup> – godeva di poteri piuttosto ampi: poteva infatti organizzare un vero e proprio tribunale e mettere sotto inchiesta quegli ufficiali accusati di aver compiuto frodi nell'esercizio delle proprie funzioni, per accertarne le responsabilità sotto il profilo finanziario, emettendo anche delle sentenze a loro carico; come delegato del sovrano, poteva inoltre intervenire in tutti i tribunali e nei consigli e provvedere al recupero dei crediti accertati con la sua inchiesta<sup>53</sup>. Poteri tali da destare la preoccupazione del Regno, che attraverso il Parlamento denunciava sistematicamente il rigore delle indagini.

Così era accaduto ad esempio al tempo della prima inchiesta, quella di Francesco Peyrò, voluta da Ferdinando il Cattolico, iniziata nel 1514 e successivamente ripresa nel 1517: a lui il sovrano

---

<sup>51</sup> Cfr. A. Baviera Albanese, *Introduzione a A. Crivella, Trattato di Sicilia (1593) cit.*, pp. XVIII-XIX; Ead., *Una inchiesta sull'amministrazione finanziaria nella Sicilia dell'ultimo Cinquecento*, «Archivio Storico Siciliano», serie IV, vol. V (1979), p. 64.

<sup>52</sup> Due erano i sistemi utilizzati da parte dell'amministrazione spagnola per tenere sotto controllo uomini e cose in Sicilia attraverso periodiche ispezioni di funzionari stranieri nel Regno, quello delle visite generali e quello della revisione dei conti, l'uno indipendente dall'altro e solo occasionalmente congiunti (A. Baviera Albanese, *Introduzione cit.*, p. XVI; P. Burgarella, G. Fallico (a cura di), *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia cit.*, pp. 24, 35-36). Per una panoramica storiografica sull'istituto della *visitas* rinvio a G. Macrì, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 13 (2008), pp. 385-400, online sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>53</sup> Cfr. A. Baviera Albanese, *Introduzione cit.*, pp. XVIII-XIX; Ead., *Una inchiesta sull'amministrazione finanziaria cit.*, p. 64. Sulla revisione dei conti nel Regno di Napoli, cfr. A. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1980, pp. 53-55.

concesse poteri amplissimi «para reveer las dichas cuentas, inquirir y sindacar a los dichos oficiales pecuniarios y a sus ministros y todo lo mas que cumpla al bien de la fazienda»<sup>54</sup>. Non mancarono le contestazioni motivate dal fatto che in base ai capitoli del Regno tutte le cariche dello Stato dovessero essere ricoperte solamente da regnicoli e che perciò l'azione di uno straniero veniva considerata un abuso che ledeva i privilegi del Regno. Tanto più che il Peyrò non si era limitato a indagare i conti di qualche ufficiale minore, ma era entrato nel cuore dell'amministrazione finanziaria, colpendo interessi diversi e scardinando posizioni personali ormai consolidate nel tempo. Per questo di fronte alle evidenti minacce e ai plateali atteggiamenti di sfida nei suoi confronti, Ferdinando ritenne opportuno alzare una cortina di protezione attorno al revisore, intimando perentoriamente al viceré che chiunque avesse in maniera diretta o indiretta attentato alla sua persona o ostacolato le sue funzioni «lo ha de pagar con la vida y con le bienes»<sup>55</sup>.

Nella sua prima fase, l'inchiesta aveva infatti interessato alcuni dei più alti uffici del Regno, tra cui in particolare quello del maestro portulano, detenuto da almeno due generazioni dalla potente famiglia Abbatellis, conti di Cammarata, e in mano al momento dell'inchiesta a Federico Abbatellis; e l'altro del tesoriere del Regno nella persona di Nicolò Vincenzo Leofante, la cui famiglia ne era in possesso da circa mezzo secolo. In situazioni del genere, la confusione tra il pubblico e il privato era la norma: l'ufficio diventava patrimonio personale e fonte di arricchimento. Nel caso specifico quello del maestro portulano poteva essere considerato l'ufficio pecuniario più importante del Regno, dal momento che attraverso esso passava il controllo del commercio del grano siciliano. Si capisce così l'atteggiamento piuttosto accondiscendente nei suoi confronti dei maestri razionali, che avevano cercato di giustificarlo, tanto da suscitare il disappunto del sovrano in relazione all'operato del loro ufficio («que pues Nos le pagamos los salarios a Nos han de servir y no al Maestre Portulano»).

La revisione dei conti accertò frodi per 2500 onze nel caso dell'Abbatellis e di 6000 onze nel caso del Leofante e mostrò che mal-

<sup>54</sup> Cit. in S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 258.

<sup>55</sup> Ivi, p. 253.

grado il denaro fosse stato effettivamente versato, come emergeva dalle verifiche nei banchi, non veniva registrato all'introito, col risultato di cospicui ammanchi che dovevano essere coperti proprio dai detentori degli uffici, per i quali venne disposta la privazione dell'ufficio stesso (nel caso dell'Abbatellis poi revocata) e la confisca dei beni personali<sup>56</sup>. Non sorprende che questi due personaggi abbiano svolto un ruolo importante nelle tumultuose vicende politiche degli anni immediatamente successivi, coagulando attorno a sé l'opposizione ferdinandea<sup>57</sup>. Il povero Peyrò, invece, finì assassinato nel 1519 da un sicario del conte di Cammarata Federico Abbatellis, che non ebbe più tardi difficoltà a confessare il delitto<sup>58</sup>.

All'inchiesta di revisione contabile del Peyrò seguirono quelle di Matteo Regalbuto (1531) e dei visitatori Antonio Agustín, vescovo di Alife, e Juan Rodríguez Mausino (1559), che ai poteri normalmente conferiti ai visitatori aggiungevano anche quelli propri dei revisori dei conti<sup>59</sup>. Il 1559 segnava un periodo di calma relativa in Europa: la pace di Cateau-Cambrésis era stata firmata ad aprile e ancora Filippo II non aveva scatenato la guerra nel Mediterraneo con l'impresa di Tripoli, sicché il sovrano riteneva possibile mettere ordine nell'amministrazione finanziaria dei suoi domini, abbastanza provata dai lunghi conflitti appena conclusi. Già a Milano nel 1554 era stato inviato un visitatore generale, Andrés de la Cueva, e anche a Napoli nel 1559 Gaspar de Quiroga iniziava la sua inchiesta sul funzionamento della giustizia, dell'amministrazione e delle finanze. Inchieste tutte sicuramente importanti, perché consentirono di porre sotto processo, tanto a Milano quanto a Napoli e in Sicilia, la classe dirigente, spesso colpevole di abusi e di corruzioni, di affarismi e di malversazioni, aspetti che le visite ebbero il merito di met-

<sup>56</sup> Per i particolari dell'inchiesta si rinvia a C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, pp. 557-566; e al più recente S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico* cit., pp. 252-267.

<sup>57</sup> Sul coinvolgimento dell'Abbatellis e del Leofante nelle rivolte degli anni 1516-23, cfr. A. Baviera Albanese, *La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI*, «Studi senesi», XCII (III Serie, XXIX), fasc. 2 (1980), *passim*.

<sup>58</sup> C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., p. 727.

<sup>59</sup> Sulla visita di Antonio Agustín e Juan Rodríguez Mausino e i poteri loro conferiti, cfr. P. Burgarella, G. Fallico (a cura di), *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia* cit., pp. 35-37. La documentazione prodotta dai visitatori è stata utilizzata da A. Giuffrida per le accuse a carico del maestro razionale Giovanni Sollima e di Nicolò (don Cola) Bologna, secreto di Palermo (A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500* cit., pp. 452 sgg.).

tere in evidenza. Non di rado esse interessarono anche uomini particolarmente vicini al viceré – che direttamente non poteva essere sottoposto a ispezione – coll'intento di ridimensionarne il potere politico: così fu ad esempio per la visita di Diego de Cordova, primo visitatore generale nel Regno, giunto in Sicilia nel 1545, nella quale lo stesso viceré Ferrante Gonzaga vide un tentativo di limitazione della sua autorità e del suo prestigio. Forti furono per l'occasione le limitazioni imposte dalle forze locali al potere centrale e spesso i processi vennero completati solo dopo molti anni, quando non furono addirittura insabbiati con buona pace di tutti, e le pene comminate raramente furono esemplari: non si poteva colpire l'élite locale senza alterare posizioni di potere ormai consolidate, cosicché si cercava semmai la soluzione di compromesso, il punto di equilibrio tra l'esigenza del centro a conoscere per correggere e punire e l'interesse delle forze locali che controllavano e gestivano il sistema amministrativo statale<sup>60</sup>.

#### 4. *Un'inchiesta nel Cinquecento: Aurelio Campanile e le disfunzioni del sistema*

Le minuziose prescrizioni che regolavano il sistema finanziario siciliano e i controlli periodici cui esso era sottoposto non bastavano comunque a evitare il disordine amministrativo e la distrazione di cospicue somme, che – anche se accertate – diventavano spesso irrecuperabili per il fallimento o la fuga dei debitori. Invano numerose prammatiche sugli obblighi degli ufficiali pecuniari ribadivano la necessità che i conti fossero tenuti in ordine, che ci fosse una corrispondenza tra quanto registrato in entrata e in uscita relativamente alle diverse partite e che venissero presentati bilanci consuntivi annuali, sottoposti al vaglio di organi di controllo ordinari, quali il Tribunale del Real Patrimonio e l'ufficio del conservatore. I ministri pecuniari trovavano spesso il modo per non definire i conti e per rimanere a lungo debitori di grosse somme di cui talora finivano anche con l'appropriarsi. E

---

<sup>60</sup> Sull'argomento cfr. M. Rizzo, *Finanza pubblica, impero e amministrazione nella Lombardia spagnola: le «visitas generales»*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola. 1554-1659*, Bulzoni, Roma, 1995, pp. 326-339.

quando poi dopo anni i conti venivano definiti e gli ammanchi accertati e quantificati, difficilmente la Regia Corte riusciva alla fine a recuperare il debito.

Seppure individuati, i mali così non venivano estirpati, come confermava la revisione dei conti eseguita nel 1591-96 dal presidente della Regia Camera della Sommaria di Napoli, Aurelio Campanile, che interessava il periodo tra il 1559 e il 1579 e si riallacciava perciò direttamente a quelle dell'Agustín e del Mausino, ma anche a quella del visitatore Marcello Pignone, marchese di Oriolo, in Sicilia nel 1562 con compiti anche di revisore dei conti. Al di là dei risultati concreti conseguiti dall'inchiesta, contro la quale peraltro protestò vivamente il Parlamento nel 1594, è molto interessante la relazione conclusiva del Campanile al sovrano (maggio 1597), per le considerazioni sul funzionamento dell'apparato finanziario siciliano, che ci aiutano a conoscere meglio e di cui si mettono in evidenza vizi e disfunzioni, con il suggerimento anche di rimedi e di soluzioni alternative sul modello napoletano, dal revisore ben conosciuto<sup>61</sup>.

Aurelio Campanile proponeva non tanto una riforma radicale, quanto il corretto funzionamento dell'esistente attraverso una maggiore «diligenza» nell'applicazione delle norme, a cominciare proprio dal comportamento di coloro che avevano il compito di controllare l'operato degli altri. Il problema fondamentale era costituito dalla liquidazione dei conti e dal conseguente recupero dei crediti della Regia Corte: occorre innanzi tutto abbreviare i tempi per la revisione ordinaria dei conti degli ufficiali pecuniari del Regno a opera dei razionali del Tribunale del Real Patrimonio, consentendo a costoro, come già si faceva nel Regno di Napoli, di portarsi a casa i conti loro affidati per la revisione. Ciò in Sicilia era vietato dalle regie prammatiche, che disponevano invece che per la liquidazione dei conti i razionali dovessero utilizzare solamente i giorni feriali, col risultato che non arrivavano in tempo a espletare i loro compiti, «considerato il gran numero de le domeniche, feste comandate, feste di corte, et li giovedì<sup>62</sup> quando non

<sup>61</sup> Ahnm, Estado, Consejo de Italia, l. 516, cc. 137r-139v.

<sup>62</sup> Il Campanile stesso riferisce più oltre che agli ufficiali del Tribunale del Real Patrimonio era consentito di non lavorare il giovedì se durante la settimana non cadevano altre festività, cosa che faceva perdere molti giorni lavorativi e rallentava i tempi per la liquidazione dei conti.

sono feste, e così anco le ferie di Natività, de Pasca de resurrettione, con la licentia che se li sole concedere à tempo de li giorni caniculari de posser attendere a la vendemia, et altre cose proprie, ultra che ne li giorni non feriatati che se va nelli Tribunali, non hanno atteso con la diligenza che se conviene nella liquidazione di detti conti». Il Campanile proponeva perciò che i razionali lavorassero sui conti anche a casa loro col permesso del presidente del Tribunale del Real Patrimonio, a condizione di non trattenerli se non per la sola notte o per la durata delle festività e di lavorarci «de man propria»: i razionali erano del resto «persone confidente», fidate, «e quando havessero a fare alcuna cosa inconveniente, lo che non è credibile, lo potriano fare tanto nel Tribunale come in casa». Bisognava poi rispettare rigorosamente nello stesso tribunale «li giorni dedicati per intendere li rationali circa la liquidatione de li conti che li sono commessi», altrimenti «li conti si vanno invecchiando et moltiplicando in modo che poi non se basta remediare, non obstante che se ci mandano visitatori et revisori apposeti».

Il revisore riteneva che, all'interno del Tribunale del Real Patrimonio, si dovesse conferire ai razionali la facoltà di esprimere il proprio voto sui conti loro affidati, e non solamente un parere: voto «che si connumerati con li altri del Presidente et mastri rationali, come s'observa nel Tribunale della Regia Camera de la Sommaria del Regno di Napoli, e che s'exequa quello che la maggior parte haverà concluso». Contestava poi l'abitudine di pagare anticipatamente il salario agli ufficiali pecuniari, e particolarmente ai razionali, «atteso si è visto per esperienza che dopo ricevuto il detto salario poco cura li resta d'attendere al servitio» e che in caso di morte, malgrado venissero spedite agli eredi le significatorie per il recupero del credito, «non se ne procura mai l'exatione». Riteneva invece opportuno che i ministri pecuniari (maestro portulano, maestro secreto, secreti, ecc.) si servissero di procuratori, dotati di competenza specifica, che potessero collaborare nel Tribunale del Real Patrimonio con i razionali e facessero da tramite tanto per la trasmissione dei conti quanto per la risoluzione di questioni dubbie. Ciò avrebbe avvicinato al Tribunale diversi giovani «con la speranza di qualche lucro da li detti ministri pecuniari» e di acquisire così competenze specifiche preziose, che col tempo avrebbero loro permesso di subentrare ai razionali in caso di morte o altra necessità: era infatti opportuno che le operazioni di liquidazione dei conti, cui il Campanile con-



feriva un ruolo centrale nell'economia del suo discorso, fossero affidate a persone esperte, perché «se non vi è persona che per alcun tempo l'abbia trattato et maneggiato, non può reuscire con quella chiarezza che si deve per il suo real servitio, et si è visto molte volte per esperienza che in caso de morte di detti rationali con difficoltà s'ha possuto far elettione de persona habile a tal exercitio».

Non minore importanza aveva per il Campanile la cura nella conservazione dei libri contabili, che contribuiva a rendere più efficiente il lavoro di revisione. All'archivio del Tribunale del Real Patrimonio avrebbero dovuto depositarsi, nell'interesse della Regia Corte e delle parti in causa, anche i libri contabili dei banchi falliti o «dismessi», sino ad allora conservati a cura dei commissari liquidatori. Sottolineava pertanto la necessità che «l'arcivo delle scritte» fosse tenuto in ordine mediante la costituzione di un inventario e di «stipi con le loro serrature e chiave, dove se debbiano conservare li detti conti, libri de cauthele et scritte», suddivisi per valli e numerati. Invece al suo arrivo a Palermo aveva constatato che i libri contabili «non solo non stanno ordinati al suo dovere, ma posti in tanta confusione, buttate per terra et malissime trattate, in modo che con difficoltà grande nel bisogno se possono trovare».

Era indispensabile che il tesoriere generale e gli altri ministri pecuniari del Regno tenessero i conti in modo corretto, indicando con chiarezza per le partite di introito «in che di se fanno li pagamenti, da chi, perché causa» e, se a saldo («a complimento»), indicando anche i pagamenti parziali precedenti, in modo tale che i razionali, al momento di liquidare il conto, potessero «verificare si è vero quello si è esposto, et haver raggione dal ministro di quello si resta ad exigere». Il tesoriere generale aveva l'obbligo di presentare ogni quattro mesi presso il Tribunale del Real Patrimonio le informazioni «nelle quali si dà raggione de quello deveno li particolari in virtù de significatorie expedite per lo detto tribunale». Ma ciò spesso non avveniva; e se avveniva, raramente se ne liquidavano poi i conti, con il risultato che «li debbitori non pagano quello deveno a li tempi stabiliti, e quelli che non pagano a tempo non sono condannati al interesse per causa del retardato pagamento». Quando finalmente i controlli venivano effettuati dai razionali, spesso si scopriva che il debitore o era fallito o era morto, cosicché la Regia Corte finiva col perdere il suo denaro. Il Campanile sottolineava perciò la necessità che i tempi di presen-

tazione delle informazioni da parte dei tesoriери fossero rispettati, in modo tale che i razionali, al più tardi entro due mesi dalla ricezione, potessero procedere alla liquidazione, «acciò tanto quelli che restano a dare, quanto quelli che non hanno pagato il denaro a tempo debito siano constretti de pagarli una con l'interesse a la medesima raggione che l'ha patito et pate la Regia Corte». Particolare attenzione i razionali dovevano prestare ai residui, affinché «il residuo non vada invecchiando et che li debbitori siano costretti de pagare». A sua volta, il tesoriere doveva essere obbligato a «dar conto [mensilmente] al vicerré ... de le diligenze haveri usate nel exigenza de le dette signicatorie», in modo da consentire ai razionali di «fare relatione de quanto importano tutte le signicatorie expedite, quanto importa il denaro exatto e quanto il deddutto seu modificato, e de quello se resta ad exigere. Et trovandose per colpa o negligenza di esso thesoriero che ha remasto ad exigere alcuna quantità o che non sia stata exatta al tempo debito, condannarlo al interesse a la medesima raggione che l'haverà patito la Regia Corte, con reservare le raggioni al detto Thesoriero generale contra li debbitori quatenus de iure li competesse»: era così sottolineato il principio della responsabilità di colui che aveva l'obbligo di riscuotere i crediti, chiamato a risponderne personalmente.

Oggetto della riflessione di Campanile era anche il meccanismo di trasmissione del denaro dal centro alla periferia, reso piuttosto complicato dal fatto che esso passasse attraverso troppe mani «e tutto con interesse de sua Regia Corte, perché ogn'uno se li vogliono godere un poco». In particolare, egli puntava l'attenzione sulle modalità che regolavano i pagamenti per conto della Regia Corte aventi per oggetto «fanteria, cavalleria, castelle, compera di monitioni et altre cose» in diversi luoghi del Regno. Per ogni circostanza si nominava un depositario, il quale riceveva le somme necessarie per i pagamenti in loco dal tesoriere generale, tramite un «alguazile» appositamente inviato, oppure dal secreto del luogo. Il depositario non era un ufficiale regio né aveva diritto ad alcun compenso per il suo servizio, e perciò si rifaceva del suo impegno ritardando il più possibile la resa dei conti, con l'intento di lucrare interessi sul denaro rimasto a sua disposizione. Accadeva così che, «per non esserse visto li conti excetto molti anni dopo, si è trovato che li ditti alguazili non hanno pagato integramente tutta la quantità consignatali a li detti depositarii; et de più si è visto che molti de detti depositarii non hanno dato conto a la Regia Corte del detto

denaro ricevuto». Il tesoriere infatti spesso inviava al depositario denaro in quantità superiore al necessario, che non veniva più restituito, col risultato «che è invecchiato il debito, et si son persi li denari avanzati». Quando poi a distanza di molti anni venivano trovate, controllando i conti dei Tesorieri, le somme all'uscita e i maestri razionali «si sono advisti doverse havere ragione de li detti depositarii de le dette quantità, si è trovato o li depositarii esserno morti o falliti». Campanile proponeva allora di eliminare del tutto la figura di tali depositari e di obbligare il tesoriere generale a servirsi per i pagamenti di persone di sua fiducia «a suo risico et periculo». A costoro egli non avrebbe dovuto consegnare quantitativi di denaro superiori alla spesa preventivata dal conservatore, dopo aver tenuto anche conto del denaro della Regia Corte in mano al secreto del luogo, al quale con il consenso dello stesso conservatore poteva ordinare di versare l'importo in suo potere al predetto «pagatore». Il ricorso al secreto, ufficiale regio con salario a carico della Regia Corte, si riteneva indispensabile nel caso in cui il tesoriere avesse dovuto pagare «soggiogationi et altri pesi ordinarij» in un determinato luogo, «senza l'obbligo de dover pagare in potere del percettore e poi dal Percettore a la Tavola». Per la secrezia concessa in appalto, i pagamenti di «tutte le assegnationi et soggiogationi ordinarie» che vi gravavano dovevano effettuarsi a cura dell'appaltatore: il loro importo gli sarebbe stato poi fatto buono dal tesoriere. Solo così si sarebbe evitata innanzi tutto la tenuta e la liquidazione di tanti conti, la Regia Corte avrebbe avuto cognizione migliore dei pagamenti effettuati, ma soprattutto il denaro non avrebbe sostato nelle mani del depositario o di chiunque altro e non sarebbe rimasto «otioso» «mesi et anno in detti banchi e Tavola», come era accaduto in passato.

Campanile lamentava inoltre che quando la Regia Corte rimaneva creditrice nei confronti di privati – spesso perché il denaro anticipato per effettuare dei pagamenti a suo nome eccedeva le reali necessità – era poi assai difficile recuperare le somme non spese, tanto più che i conti venivano visionati a distanza di anni e chi doveva rendere conto «la maggior parte d'essi essennosi trovati morti o non essenno in Regno, altri incogniti, et altri havenno repudiati l'heredità del padre, et la maggior parte d'essi le robbe essenrose ritrovate vincolate o aggiudicate a le mogli per conto de lor dote, seu esserne stata fatta donatione avante che la Regia Corte fosse creditrice». Era necessario perciò nominare un razionale particolarmente abile e fidato che sapesse tener «conto bilanciato de dar et havere»

di tutto il denaro pagato dalla Regia Corte e soprattutto occorre far pagare ai debitori non solo il capitale dovuto, ma anche l'interesse per il ritardo accumulato. Effettivamente nel recupero dei crediti da lui predisposto, Campanile calcolò quasi sempre gli interessi, tanto più che la Regia Corte li aveva sempre pagati a caro prezzo per il denaro che le era stato prestato. Una cura particolare doveva essere usata anche nella verifica dei conti che la Regia Corte teneva tanto con le Tavole di Palermo e di Messina, quanto con altri banchi privati; «per vedere se effettivamente dette Tavole e Banchi, e particolarmente li falliti e dismessi, hanno saldato et soddisfatto la Regia Corte ch'in essi sono pervenuti per conto del detta Regia Corte, e per quello che se trovaranno restarno debbitori, se debbiano costringere a farli pagare nella Tesoreria Generale».

Nella sua relazione il revisore toccava altri punti particolarmente delicati, quali quelli relativi all'arrendamento delle secrezie, denunciando comportamenti scorretti e irregolari dei segreti, soprattutto di Palermo e Messina – che del resto erano stati nel passato più volte oggetto di inchiesta da parte dei visitatori del Regno – i quali estorcevano all'arrendatario, facendosela pagare addirittura anticipatamente, una somma pari a grani quattro per onza (0,67%) dell'ammontare dell'intero canone (*estaglio*) per il periodo (cinque anni) dell'appalto<sup>63</sup>. Tale operazione era da considerarsi un abuso dei segreti, dal momento che «ne li loro privilegi non se ne fa mentione». In ogni caso, il pagamento di un eventuale diritto si sarebbe dovuto effettuare solo di anno in anno, giammai in anticipo. Anche perché era accaduto che alla morte del secreto, il suo successore costringesse l'arrendatario a pagare «un'altra volta il complimento de le cinque annate dal di che esso è subentrato nel administratione». Lamentava inoltre che la concessione dell'appalto di una secrezia non veniva preceduta da una indagine retrospettiva degli introiti degli anni precedenti sui libri dei «credenzieri» allo scopo di fissare un piede d'asta più vantaggioso per la Regia Corte<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Al momento dell'inchiesta del Campanile, le due secrezie di Palermo e di Messina risultavano concesse in appalto per circa onze 34.000 l'anno, pari a onze 170.000 in cinque anni, sulle quali i due segreti esigevano una 'tangente' dello 0,666%, pari a onze 1133.

<sup>64</sup> Il revisore non era pregiudizialmente contrario all'arrendamento di cespiti fiscali, «atteso [che] s'è visto per esperienza che quando l'intrate de V. M. stanno in demanio [ossia si riscuotevano in economia] generalmente sogliono rendere poco perché non se ci usa la diligenza che si conviene».

Campanile entrava pure nel merito del sistema di concessione delle licenze di esportazione del grano (*tratte*), denunciando le disfunzioni proprie dell'ufficio del maestro portulano, il disordine nella tenuta delle registrazioni con conseguente difficoltà nella verifica dei conti, gli abusi dei magazzinieri a danno dei padroni dei grani depositati nei caricatori. Condivideva le norme che regolavano il rapporto tra la Regia Corte e i tre percettori, in particolare quella che imponeva loro di considerarsi debitori dell'intera tonda già al momento della emissione dei ruoli<sup>65</sup>. Ai percettori non dedicava però molto spazio e ciò fa pensare che in fondo l'istituto non presentasse più grosse disfunzioni, anche se egli aveva trovato parecchi percettori tra i debitori dell'erario (le grosse somme le dovevano i percettori degli anni Settanta) e non accettava che essi potessero esercitare il commercio. Allo stesso modo riteneva che neppure i razionali «possano né debbiano attendere a negotii de parte, essendose visto per esperienza che per attendere a quelli interlassano la liquidatione de li conti». Rilevava inoltre la necessità che nessun ufficio pecuniario venisse concesso senza che il beneficiario avesse prima dato «idonea et sufficiente pleggaria a satisfatione del detto Tribunale de dover administrare bene e fidelmente, e di presentare li conti con le debbite cauthele nelli tempi stabiliti», lasciando velatamente trasparire come in realtà ciò non avvenisse. Particolarmente severo era poi il suo giudizio nei confronti dei «monitionieri tanto ordinarii, come de castelle e galere», che «conservano le monitioni, vittuaglie et bastimenti de la Regia Corte in dette castelle de terre de presidio», i quali non disponevano di un inventario dei beni in loro possesso né di un libro di carico e scarico. Inoltre essi erano soliti «prevalere con dette monitioni et bastimenti con venderle», servendosi poi del denaro per usi privati, col rischio non solo della perdita del denaro in caso di morte dell'ufficiale, ma anche di gravi danni «a tempo de invasione, che non piaccia a Dio, in non trovannose le dette fortezze proviste del bisogno».

Connivenze e complicità erano assai diffuse e lo stesso revisore denunciava al sovrano alcuni casi limite, come quello di Pietro del Pozzo, mastro di Zecca a Messina, che aveva accumulato con la Regia Corte un debito di oltre 2931 onze «tanto per l'interesse

---

<sup>65</sup> Sul ruolo dei percettori nel Cinquecento, rinvio a R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 318-337.

del denaro che s'ha goduto da tempo in tempo che non l'ha pagato in Thesoreria generale», quanto per 858 onze segnate in uscita nei suoi conti del 1573 e pagate effettivamente solo nel 1590: malgrado l'ingiunzione di pagamento fosse stata spedita nel settembre 1593, «per la gran amistà che [del Pozzo] tiene con alcuni ufficiali di quel Regno non fu mai exequita», né lo era ancora al momento della partenza del Campanile da Palermo, nel 1596. E ricordava ancora il caso di Agostino Rivarola, mercante di origine genovese, tesoriere dell'armata della Lega Santa che in pochi anni (1571-75) aveva accumulato un debito straordinario di 137.686 onze, a carico ormai dei suoi eredi, dovuto soprattutto al fatto che la Regia Corte gli aveva pagato acquisti che in realtà non erano mai stati effettuati. Ma persino i viceré solevano farsi anticipare dal tesoriere generale il donativo offerto dal Regno a loro favore pari a cinquemila fiorini, che invece avrebbe dovuto essere corrisposto solo dopo il pagamento delle relative tande da parte delle università.

Con coraggio Campanile denunciava, seppur tra le righe, anche il clientelismo dei viceré che usavano «incomendare», cioè concedere interinalmente e gratuitamente, molti uffici del Regno («se li hanno goduto e godono senza pagamento alcuno»), dalla vendita dei quali «se ne poteria cavare bona quantità de denari»: il suo suggerimento al sovrano era che «comandasse al detto vicerré che dessi ordine al Tribunale del detto Patrimonio, e particolarmente al avvocato fiscale di esso, che debbia reconoscere tutti li privilegi in virtù de li quali li particolari esercitano li detti officii, e per quelli che se retroveranno esserno stati concessi per via d'incomenda debbia fare pubblicare banni per la vendita d'essi, e quelli a la candela farli liberare al più offerente, poiché sono officii vendibili». Non una condanna nei confronti della venalità degli uffici, per altro assai diffusa ovunque in Europa, ma il richiamo a una maggiore trasparenza nelle procedure di vendita, «essendose visto che per lo passato sono stati venduti alcuni officii per molto meno prezzo de quello che vagliano». E invece, ricevuta l'offerta, attraverso nuovi bandi doveva stabilirsi «la giornata nella quale s'averà d'allummare la candela, et che questa accentione et extinczione de candela et liberatione d'officii se debbiano fare dentro il Tribunale del Patrimonio, e liberarse poi a chi se troverà haver fatto miglior la conditione alla Regia Corte». Il primo ufficio in vendita era quello del maestro portulano, liberatosi per la morte di Vincenzo Spinola, ritenuto da Campanile «quasi il più prehem-

nente et importante officio» del Regno. Quanto, comunque, la ricerca di mercedi e di favori nell'Europa del tempo fosse affannosa e abituale, sino a rendere confuso al limite dell'indeterminatezza il confine tra il lecito e l'illecito, il pubblico e il privato, lo testimonia la stessa richiesta del Campanile, che a conclusione della sua missione de «lunghi et fideli servitii» prestati a Sua Maestà, non esitava a pregare il sovrano di concedergli «alcuna remunerazione conveniente ... in persona de Camilla Campanile, mia nepote, sua vita durante, essendo io già in età decrepita».

Ma a documentare la gravità delle carenze dell'amministrazione finanziaria siciliana, più che le considerazioni del Campanile, valgono certamente meglio alcuni dati che si ricavano dai suoi ristretti. Per il periodo dal 1559 al 1579, egli negli anni Novanta accertò che i vari ministri pecuniari dovevano ancora alla Regia Corte – a distanza talora di quasi un quarantennio – onze 199.040 e si preoccupò di emettere le relative «significatorie» (ingiunzioni di pagamento). Durante la sua permanenza in Sicilia nel 1591-96, tra pagamenti e deduzioni (per effetto della presentazione di documenti attestanti l'avvenuto pagamento e quindi l'erronea iscrizione a ruolo) riuscì appena a recuperare onze 24.008, cosicché rimanevano ancora da esigere ben 175.032 onze<sup>66</sup>. Ma non è tutto. Campanile indagò anche sulle «significatorie» già emesse dagli uffici anteriormente alla sua venuta in Sicilia, a cominciare dalla visita del marchese d'Oriolo all'inizio degli anni Sessanta. Interessavano crediti per ben 1.483.512 onze, che talora risalivano addirittura agli anni Trenta e che, tra pagamenti e deduzioni, si erano ridotti di appena 467.510 onze. Restavano ancora da recuperare onze 1.016.002, su cui egli calcolò interessi di mora per altre 149.231 onze, per un totale complessivo di onze 1.165.232, che potevano aggiungersi alle 175.032 del conto precedente. La Regia Corte quindi doveva riscuotere (soprattutto dai suoi ministri pecuniari) oltre un milione e trecentoquarantamila onze (3.350.000 scudi), senza contare il valore di notevoli quantitativi di «monizioni, vittualgie e bastimenti», rigorosamente elencati dal Campanile e non ancora liquidati dall'ufficio del conservatore del Real Patrimonio. Una somma cioè incredibilmente elevata, se si considera che le entrate del Regno nel 1588-89 ammontavano a 388.572 onze (971.431

<sup>66</sup> Ahnm, Estado, l. 516, c. 41r.

scudi)<sup>67</sup> e che le entrate annuali della feudalità maggiore venivano calcolate negli stessi anni Novanta in 362.547 onze<sup>68</sup>. Una somma infine che da sola sarebbe valsa abbondantemente ad azzerare l'intero debito pubblico, che a fine secolo non raggiungeva ancora complessivamente i due milioni di scudi, e a risanare del tutto l'erario siciliano.

---

<sup>67</sup> Bnm, ms. 11004, *Sumario de el tanteo de los tres estados de Ytalia*, c. 319v.

<sup>68</sup> O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, pp. 117-118.